

L'Osservatorio fiscale del CERADI, in occasione del seminario "Modelli di tassazione delle società" organizzato nell'ambito del dottorato di ricerca in diritto tributario delle società istituito dalla Luiss G. Carli, ha presentato alcuni risultati di uno studio in corso sui sistemi impostari dei principali paesi dell'Unione Europea. Tale ricerca, coordinata dal Prof. Fabio Marchionni, ha analizzato le imposte (come in vigore fino al 2003) prelevate a carico delle società in Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Spagna, permettendo all'Osservatorio fiscale del CERADI di calare in un contesto europeo la riforma italiana attuata con il d.lgs. 13 dicembre 2003, n. 344.

Il presente documento, oltre ad offrire le tavole di sintesi di taluni dati raccolti e presentati nel corso del seminario, riporta anche il testo della relazione della Prof.ssa Silvia Giannini e ha cortesemente partecipato all'incontro assieme al Prof. Claudio Privitera.

Roma, 15 settembre 2005

Luiss
Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali
Guido Carli



con il contributo:



Dottorato di ricerca in Diritto tributario delle società

Seminario sul tema:

“Modelli di tassazione delle società”

Luiss G. Carli 13 settembre 2005

Dividendi di fonte nazionale percepiti da società

- FR **Esenti** nella misura del 95% se derivanti da una partecipazione superiore al 5%
- DE **Esenti**
- UK **Esenti***
- I **Esenti** nella misura del 95%
- NL **Esenti** se derivanti da una partecipazione superiore al 5%, altrimenti **imponibili**
- E **Imponibili**, salvo il riconoscimento di un credito di imposta totale se derivanti da una partecipazione superiore al 5% detenuta da almeno un anno.

* L'ammontare del dividendo lordo (pari al dividendo netto più 1/9) è rilevante ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile.

Plusvalenze di fonte nazionale realizzate da società

		Soglia di partecipazione	Periodo di possesso
<u>FR</u>	Imponibili (cedolare del 19%) <i>Dal 2007 saranno esenti al pari dei dividendi</i>	> 5%	2 anni
<u>DE</u>	Esenti per il 95% (dal 2004)	<i>nessun limite</i>	<i>nessun limite</i>
<u>UK</u>	Esenti	> 10 %	1 anno
<u>I</u>	Esenti*	<i>nessun limite</i>	1 anno
<u>NL</u>	Esenti	> 5%	<i>nessun limite</i>
<u>E</u>	Esenti	> 5%	1 anno

* se derivanti da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e concernenti società residenti in stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato che, al momento del realizzo da parte della partecipante della plusvalenza, esercitino un'attività commerciale

Dividendi

Plusvalenze

FR **Esenti nella misura del 95%**

**Imponibili (cedolare del 19%)
 Esenti (dal 2007)**

DE **Esenti**

Esenti per il 95% (dal 2004)

UK **Esenti**

I **Esenti nella misura del 95%**

Esenti

NL **Esenti**

E **Imponibili**

Esenti

Plusvalenze di fonte nazionale realizzate da società

		Soglia di partecipazione	Periodo di possesso
<u>FR</u>	Imponibili (cedolare del 19%) <i>Dal 2007 saranno esenti al pari dei dividendi</i>	> 5%	2 anni
<u>DE</u>	Esenti per il 95% (dal 2004)	<i>nessun limite</i>	<i>nessun limite</i>
<u>UK</u>	Esenti	> 10 %	1 anno
<u>I</u>	Esenti*	<i>nessun limite</i>	1 anno
<u>NL</u>	Esenti	> 5%	<i>nessun limite</i>
<u>E</u>	Esenti	> 5%	1 anno

* se derivanti da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e concernenti società residenti in stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato che, al momento del realizzo da parte della partecipante della plusvalenza, esercitino un'attività commerciale

Plusvalenze realizzate da società alla luce delle misure allo studio in Italia

		Soglia di partecipazione	Periodo di possesso
<u>FR</u>	Imponibili (cedolare del 19%) <i>Dal 2007 saranno esenti al pari dei dividendi</i>	> 5%	2 anni
<u>DE</u>	Esenti per il 95% (dal 2004)	<i>nessun limite</i>	<i>nessun limite</i>
<u>UK</u>	Esenti	> 10 %	1 anno
<u>I</u>	Esenti per il 95%*	> 5%	1 anno e 6 mesi
<u>NL</u>	Esenti	> 5%	<i>nessun limite</i>
<u>E</u>	Esenti	> 5%	1 anno

* se derivanti da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e concernenti società residenti in stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato che, al momento del realizzo da parte della partecipante della plusvalenza, esercitino un'attività commerciale

Plusvalenze/minusvalenze da valutazione di partecipazioni in capo alle società

	<u>Dividendi</u>	<u>Plusvalenze</u>	<u>Valutazioni</u>
<u>FR</u>	Esenti per il 95%	Imponibili (cedolare del 19%) <i>Esenti (dal 2007)</i>	Esenti le plusvalenze Deducibili le minusvalenze
<u>DE</u>	Esenti	Esenti per il 95% (dal 2004)	Esenti
<u>UK</u>		Esenti	
<u>I</u>	Esenti per il 95%	Esenti	Esenti
<u>NL</u>		Esenti	
<u>E</u>	Imponibili	Esenti	Esenti le plusvalenze Deducibili le minusvalenze

Dividendi di fonte nazionale percepiti da persone fisiche*

- FR **Esenti** nella misura del 50%
- DE **Esenti** nella misura del 50%
- UK **Imponibili** salvo il riconoscimento di un **credito di imposta** pari ad 1/9 del dividendo netto
- I **Esenti** nella misura del 60%, se derivanti da partecipazioni qualificate.
Imponibili (cedolare del 12,50%) se derivanti da partecipazioni non qualificate
- NL **Imponibili** con un'aliquota del 25% se il percettore possiede almeno il 5% del valore nominale del capitale sociale, altrimenti **imponibili** con un'aliquota del 30% un reddito figurativo
- E **Imponibili**, salvo il riconoscimento di un **credito di imposta** pari al 40% del dividendo netto

* al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa.

Plusvalenze di fonte nazionale realizzate da persone fisiche*

FR **Imponibili** (cedolare del 16%)

DE **Esenti** integralmente.

Imponibili nella misura del 50% se derivanti da partecipazioni superiori all'1% del capitale sociale della partecipata, detenute da meno di 5 anni o se derivanti da partecipazioni inferiori all'1% detenute da meno di 1 anno

UK **Imponibili**

I **Esenti** nella misura del 60% per partecipazioni qualificate.

Imponibili (cedolare del 12,50%) per partecipazioni non qualificate

NL **Imponibili** con un'aliquota del 25% se il percettore possiede almeno il 5% del valore nominale del capitale sociale, altrimenti **imponibile** con un'aliquota del 30% un reddito figurativo

E **Imponibili** integralmente se i beni da cui derivano sono stati posseduti per un tempo inferiore ad 1 anno; **imponibili** attraverso un'aliquota del 15% se, invece, i beni da cui derivano sono stati posseduti per un tempo superiore ad 1 anno

* al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa.

Dividendi

Plusvalenze

<u>FR</u>	Esenti nella misura del 50%	Imponibili (cedolare del 16%)
<u>DE</u>	Esenti nella misura del 50%	Esenti integralmente (investimenti durevoli) Imponibili nella misura del 50% (investimenti non durevoli)
<u>UK</u>	Imponibili	
<u>I</u>	Esenti nella misura del 60% se derivanti da partecipazioni qualificate. Imponibili (cedolare del 12,50%) se derivanti da partecipazioni non qualificate	
<u>NL</u>	Imponibili con un'aliquota del 25% se il percettore possiede almeno il 5% del valore nominale del capitale sociale, altrimenti imponibili con un'aliquota del 30% un reddito figurativo	
<u>E</u>	Imponibili	Imponibili integralmente (investimenti non durevoli) imponibili (cedolare del 15%) (investimenti durevoli)

Fonti comunitarie e giurisprudenza rilevante

- Comunicazione della Commissione COM/2003/810
- Corte di Giustizia CE, sentenza Verkoijen del 6 giugno 2000, C-35/98 relativa ad una disposizione di legge di uno Stato membro che subordina la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nello stesso Stato membro
- Corte di Giustizia CE, sentenza Lenz del 15 luglio 2004, C-9315/02 relativa ad una normativa che consente ai soli titolari di redditi da capitale di fonte nazionale di scegliere tra l'imposta cedolare del 25% e l'imposta ordinaria sul reddito con aliquota dimezzata
- Corte di Giustizia CE, sentenza Manninen del 7 settembre 2004, C-319/02 relativa ad una normativa che riconosce un credito d'imposta ai soli dividendi versati da società aventi sede nello stesso Stato membro

Luiss
Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali
Guido Carli



con il contributo:



Dottorato di ricerca in Diritto tributario delle società

Seminario sul tema:

“Modelli di tassazione delle società”

Luiss G. Carli 13 settembre 2005

Thin capitalization (I)

	<i>Soglia di partecipazione</i>	<i>Nozione di indebitamento</i>	<i>Nozione di capitale</i>	<i>Debt/equity ratio</i>
<u>FR</u>	> 50 % dei diritti di voto	Debiti direttamente riconducibili a soci qualificati *	Capitale sociale	1,5:1
<u>DE</u>	> 25 % del capitale sociale	Debiti direttamente ed indirettamente riconducibili a soci qualificati	Patrimonio Netto	1,5:1
<u>UK</u>	≥ 75 % del capitale sociale	Debiti direttamente ed indirettamente riconducibili a soci qualificati	Patrimonio Netto	1:1 **

* La normativa non si applica alle società residenti in Francia che soddisfano i requisiti per la participation exemption (partecipazione ≥ al 5 % del capitale sociale della società controllata), alle società madri residenti nell'UE ed alle società residenti in stati extra-UE che abbiano concluso con la Francia una CDI che contenga la clausola di non discriminazione di cui all'art. 24 del Modello di Convenzione OCSE

** Grande rilevanza assume la prassi amministrativa dell'*Inland Revenue*

Thin capitalization (II)

	<i>Soglia di partecipazione</i>	<i>Nozione di indebitamento</i>	<i>Nozione di capitale</i>	<i>Debt/equity ratio</i>
<u>I</u>	≥ 25 % del capitale sociale o controllo <i>ex art. 2359 c.c.</i>	Debiti direttamente ed indirettamente riconducibili a soci qualificati	Patrimonio Netto	4:1
<u>NL</u>	<i>related company</i> * ovvero <i>group company</i> **	Debiti direttamente ed indirettamente riconducibili a soci qualificati	Patrimonio Netto	3:1 ***
<u>E</u>	≥ 25 % del capitale sociale	Debiti direttamente ed indirettamente riconducibili a soggetti residenti in stati extra-UE	Patrimonio Netto	3:1

* Per *related company* si intende una **società partecipata** da un'altra società per una quota pari o superiore al **33 % del capitale sociale**

** Per *group company* si intende una società **collegata sotto il profilo funzionale** con altre società e che con esse forma un **gruppo in senso economico**

*** La normativa si applica solo se tale rapporto è superato **sia dalla singola società sia a livello di gruppo**

Giurisprudenza comunitaria rilevante

- Corte di Giustizia CE, sentenza *Lankhorst-Hohorst* del 12 dicembre 2002, C-324/00 relativa ad una disposizione dell'ordinamento tedesco che subordinava la disapplicazione della disciplina di *thin capitalization* alla condizione che gli interessi passivi corrisposti da una società residente confluissero in un reddito imponibile in Germania => gli interessi passivi corrisposti da società controllate residenti ad una società madre non residente erano sempre indeducibili => la norma dava luogo ad una discriminazione fondata sulla residenza della società madre
- Corte di Giustizia CE, sentenza *Bosal* del 18 settembre 2003, C-168/01 relativa ad una disposizione dell'ordinamento olandese che subordinava la deducibilità dei costi sostenuti da una società madre residente in Olanda in relazione alla partecipazione al capitale di società figlie alla condizione che queste ultime fossero residenti in Olanda => vi era un'implicita clausola di salvaguardia che subordinava la deducibilità dei costi alla imponibilità dei medesimi in Olanda (in qualità di componenti positivi di reddito) => la norma dava luogo ad una restrizione alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 del Trattato CE

Consolidato nazionale

Riconoscimento di autonoma soggettività giuridica

FR

No

DE

No

UK

No

I

No

NL

Sì

E

Sì

Consolidato nazionale (I)

	<i>Soglia di partecipazione per l'accesso al consolidamento</i>	<i>Percentuale dei redditi attribuita alla controllante</i>	<i>Responsabilità per le obbligazioni di gruppo</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Trasferimenti infragruppo</i>	<i>Dividendi infragruppo</i>
<u>FR</u>	≥ 95 %	Integrale	Controllante	5 anni	Fiscalmente irrilevanti	Esenti al 95 % *
<u>DE</u>	> 50 % + voto favorevole, a maggioranza del 75 %, dell'assemblea delle società	Integrale	Controllante e in via sussidiaria in capo alle controllate	5 anni	Si applica l'ordinario regime di imponibilità	Esenti al 95 %
<u>UK</u>	≥ 75 % **	Integrale ***	Controllante	Nessuna	Fiscalmente irrilevanti	Fiscalmente irrilevanti

* Il 5 % è imponibile a titolo di costi di gestione della partecipazione. Tuttavia la società può dimostrare che l'ammontare dei costi sostenuti è minore del 5 %. In tal caso la quota imponibile è corrispondentemente ridotta

** Oltre che alla nozione di gruppo, il sistema tributario inglese attribuisce rilevanza anche a quella di **consorzio**. Si è in presenza di un consorzio laddove **due o più società possiedano ognuna, singolarmente, almeno il 5 % e, collettivamente, almeno il 75 % del capitale sociale di un'altra società**

*** In caso di **consorzio**, il **consolidamento** è soltanto **parziale**

Consolidato nazionale (II)

	<i>Soglia di partecipazione per l'accesso al consolidamento</i>	<i>Percentuale dei redditi attribuita alla controllante</i>	<i>Responsabilità per le obbligazioni di gruppo</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Trasferimenti infragruppo</i>	<i>Dividendi infragruppo</i>
<u>I</u>	> 50 %	Integrale	Controllante	3 anni	Fiscalmente irrilevanti	Fiscalmente irrilevanti
<u>NL</u>	≥ 95 %	Integrale	Tutte le società del gruppo	Nessuna	Fiscalmente irrilevanti	Fiscalmente irrilevanti
<u>E</u>	> 75 % + voto favorevole della maggioranza dell'assemblea delle società	Integrale	Tutte le società del gruppo	3 anni	Fiscalmente irrilevanti	Fiscalmente irrilevanti

Consolidato mondiale

Esistenza di una disciplina di consolidato mondiale

FR

Sì

DE

No

UK

Sì

I

Sì

NL

No

E

No

Giurisprudenza comunitaria rilevante

- Corte di Giustizia CE, sentenza *ICI* del 16 luglio 1998, C-264/96 relativa ad una disposizione dell'ordinamento inglese che subordinava la deducibilità delle perdite maturate dalle società controllate estere di una *holding* residente alla condizione che l'attività della *holding* consistesse nel detenere, esclusivamente o principalmente, azioni di consociate residenti nel Regno Unito => tale norma dava luogo ad una disparità di trattamento contraria alle norme in tema di libertà di stabilimento previste dal Trattato CE
- Corte di Giustizia CE, caso *Marks & Spencer*, C-446/03 relativo ad una disposizione dell'ordinamento inglese in virtù della quale le perdite prodotte da una società controllata residente in uno Stato membro diverso dal Regno Unito non sono compensabili con i profitti della controllante residente nel Regno Unito, mentre tale possibilità è riconosciuta con riferimento alle perdite prodotte da una controllata residente nel Regno Unito ovvero da una stabile organizzazione residente in un altro Stato membro. L'Avvocato Generale ha considerato la normativa inglese parzialmente in contrasto con il diritto comunitario *. Si è in attesa della sentenza della Corte

* In particolare l'Avvocato Generale ha affermato che il contrasto con il diritto comunitario sussiste nella parte in cui la normativa inglese non consente l'accesso al regime del consolidato nazionale ad una società madre britannica che abbia controllate in altri Stati membri mentre lo consente alla medesima società controllante allorché le sue controllate siano residenti nel Regno Unito

Modelli di tassazione delle società: le prospettive in ambito comunitario

Silvia Giannini – Università di Bologna e CAPP

LUISS - Roma

13 settembre 2005

Da (irrealizzabili) proposte ambiziose a (più realizzabili?) approcci flessibili

- Rapporto Neumark (1963): sistema di doppia aliquota;
- Rapporto Van den Tempel (1970): sistema classico
- Proposta di direttiva 1975 (poi ritirata): credito di imposta parziale sui dividendi, esteso ai non residenti; aliquota tra 45 e 55% (sic!). Obiezione: è la base?
- 1984: proposta di direttiva per armonizzazione riporto perdite (ritirata)
- 1988 proposta di direttiva (mai presentata) per armonizzazione base imponibile
- Ruding Report (1992): proposte per progressivo coordinamento delle basi imponibili; forcella di aliquote (30%-40%)
- **Studio della Commissione (SEC(2001), 1682) e relativa Comunicazione (COM(2001),582):** base comune consolidata con formula apportionment; autonomia nella fissazione delle aliquote. Propensione per approccio flessibile...

Proposte della Commissione (2001): quattro opzioni per la base imponibile comune

- Home state taxation (**HST**): mutuo riconoscimento
- Common tax base (**CTB/CCCTB**): 16° sistema societario (opzionale)
- European Union company income taxation (**EUCIT**): soluzione più “federale”
- (single compulsory) Harmonised tax base (**HTB**): La base imponibile comune (CTB) non è opzionale ed è estesa a tutte le società
- In tutti i casi **consolidamento** e (tranne nella versione più federalista EUCIT) **formula apportionment (FA)**

Proposte della Commissione

- Attenzione concentrata su CBT e HST, perché più flessibili (possibile anche adottarli ricorrendo a istituti come le cooperazioni rafforzate)
- Progetto pilota HST per PMI
- Gruppo di lavoro per CCCTB: partecipazione totale, anche da parte di paesi contrari (2)

Base comune, consolidamento, FA

Tre aspetti della proposta della Commissione strettamente intrecciati, ma da tenere opportunamente distinti perché rispondono a obiettivi diversi:

Base comune	Riduzione costi di tax compliance
Consolidamento	Compensazione perdite transfrontaliere
FA	Soluzione dei problemi di profit shifting o doppia tassazione (transfer pricing, thin capitalisation, etc..)

Base comune

- L'esistenza di 25 regole contabili e regimi fiscali diversi sono un ostacolo all'integrazione
- Un recente studio della Commissione ("European tax survey" SEC(2004)1128/2) stima i costi di adempimento in un ammontare pari a 1,9% delle imposte per le medie-grandi imprese e 30,9% delle imposte per le PMI.
- Dallo studio emerge inoltre che i costi sono maggiori per le società che effettuano operazioni transfrontaliere
- Questi costi sono un ostacolo al funzionamento del mercato e pongono le imprese che operano nella UE in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ad imprese che operano, ad es., negli USA (dove il sistema contabile e di tassazione è sostanzialmente unificato)

Base comune

- Regole contabili comuni + una base comune: riduzione dei costi di adempimento
- Regole contabili comuni: IAS/IFRS
- Possono essere utili per definire base imponibile?
- Allineamento semplificherebbe, ma non è sempre possibile (principi di tassazione a volte divergono da quelli contabili...)
- Base comune: HTB preferibile, ma anche CTB e HST sono efficaci (rispetto all'obiettivo di ridurre i costi di compliance)
- Base comune: CTB preferibile a HST, soprattutto se si tiene conto anche dei costi di amministrazione

Base (comune) consolidata (società UE)

- Attualmente i paesi UE raramente estendono (a parte la Danimarca, in alcuni casi la Francia e, più di recente, Italia e Austria) la possibilità di compensare utili e perdite del gruppo a società operanti in altri stati membri
- Casi pendenti alla Corte di Giustizia: Marks&Spencer (C-446/03). L'avvocato generale (aprile 2005) non comporta necessariamente l'estensione del consolidamento alle consociate estere...
- La mancanza di possibilità di compensare le perdite transfrontaliere è considerato un altro importante ostacolo al funzionamento del mercato interno
- Proposta di direttiva del 1990: COM(1990) 595 (ritirata nel 1997)
- Una possibilità prospettata è il metodo della deduzione/reintegrazione: vantaggio di evitare doppia deduzione delle perdite e il timore dei paesi che la deduzione delle perdite transfrontaliere si traduca in una perdita netta di gettito

Base (comune) consolidata con FA

- La proposta della Commissione è più radicale:
CCTB con FA
- Sistema analogo a quello vigente in USA e Canada
- Tutti gli utili e perdite di sussidiare e affiliate (calcolato secondo le regole comuni) viene consolidato e ripartito fra paesi in base a una formula automatica
- Oltre a risolvere il problema delle compensazione delle perdite transfrontaliere, il sistema rimuove altri ostacoli:
 - Transfer pricing
 - Thin capitalization

FA vs separate accounting

- Proposta molto innovativa, rispetto a precedenti orientamenti della Commissione
- UE (anche OECD) da sempre a favore SA (arm's length principle)
- Anche Rapporto Ruding contrario....

FA: fattori allocativi

- Fattori allocativi:
 - Fattori produttivi (lavoro, capitale) e vendite
(Usa: tradizionalmente three factors formula (property, payroll, sales; Canada: two factors (payroll, gross receipts))
 - Valore aggiunto (proposta UE): misura di valore aggiunto all'origine, tipo reddito netto (partendo da dati Iva + export-import + investimenti-ammortamenti)
- NB se i profitti sono inclusi nella formula non si risolve il problema del TP
- Con VA non si risolve dunque il problema del TP (la convenienza alla TC si)

Riassumendo: CCCBT

- Riduce compliance costs (se base davvero comune)
- Consente compensazione perdite transfrontaliere
- Consente ma solo in parte e in funzione della formula utilizzata di superare la convenienza al profit shifting e di evitare le doppie imposizioni che derivano dal separate accounting
- In presenza di aliquote differenziate comporta però una allocazione non efficiente del capitale o dei fattori inclusi (dipende di nuovo dalla formula..)

CCBT ed efficienza economica

- Un'imposta applicata su una base ripartita in base ad una specifica formula corrisponde ad una serie di imposte su ciascuno dei fattori inclusi nella formula (McLure, 1980)
- Il sistema non è efficiente, se le aliquote sono differenziate!
- Negli Usa e Canada range di variazione è relativamente ridotto (non più di dieci punti). Imposta federale funge da base comune e da aliquota minima
- Non sono chiari i guadagni di efficienza nel passaggio da attuale SA a FA


CCBT ed efficienza economica

- Altre condizioni per neutralità:
 - formula comune (vedi USA e rischi di farsi concorrenza su formula)
 - base veramente comune (di nuovo Usa vs Canada): meglio concedere crediti e non deducibilità dalla base se si vogliono, per esempio, agevolare gli investimenti)
 - CBT preferibile a HST (competizione su base per sede società madre; diverso trattamento società che operano in uno stesso stato membro, ma con diverse madri – violazione CIN)


Coordinamento delle basi e non delle aliquote?

- Commissione contraria a coordinamento aliquote
- Aliquote sono molto differenziate e sono state un crescente strumento di concorrenza fiscale (vedi grafici)
- Nuovi paesi membri hanno aliquote molto più basse
- Continua la tendenza al calo
- La teoria economica prevede che l'imposta potrebbe anche scomparire...

Le aliquote legali nella UE (15 “vecchi”) (1982-1994)



Le aliquote legali nella UE (25 paesi) (1995-2006) ©



Teoria economica della concorrenza fiscale

- Aliquote differenziate possono essere sostenute, senza creare misallocazione del capitale e una rincorsa al ribasso delle aliquote (*race to the bottom*) se:
 - vi sono rendite di agglomerazione
 - vi sono altre rendite specifiche di localizzazione
 - a fronte di maggiori aliquote vi sono maggiori e migliori servizi e infrastrutture
 - ...

NB non deve però essere possibile profit shifting!

Il coordinamento delle aliquote

- Possibile soluzione (richiesta da alcuni paesi): aliquota minima, ma non deve penalizzare paesi piccoli e NMS: es 15% (come Iva)
- Salvaguardia che CT continuerà ad essere tassello importante ns sistemi tributari
- Altre soluzioni: doppia aliquota? Uso di altri strumenti, come i crediti con compensazione delle perdite dovute all'armonizzazione tramite maggior possibilità di ricordo a questi incentivi?

Quali alternative?

- Status quo...costi elevati
- Base comune con compensazione perdite senza FA (che potrebbe comportare rilevanti variazioni nella allocazione del gettito fra paesi), ma NB non verrebbe risolto il problema del TP e altre forme di tax planning per fini di elusione.
- Alternative più interessanti: un sistema “nuovo”? E’ ancora possibile la tradizionale tassazione dei profitti? Ampio dibattito teorico, spesso trascurato da policy makers: da CFT a ACE a DIT a X-tax (Bradford) o una sorta di Irap?
- Occorrerebbe più coraggio?